

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 941

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BETTAMIO, PIANETTA, TOTARO,
CARRARA e RAMPONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 SETTEMBRE 2006

Disciplina della professione di investigatore

ONOREVOLI SENATORI. - L'attività di investigazione, ricerca e raccolta di informazioni svolta dagli investigatori privati, al fine di far valere e difendere legittimi diritti ed interessi in sede stragiudiziale e giudiziale civile, è ancora attualmente disciplinata dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato durante il regime fascista con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (dall'articolo 134 al 141), e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (dall'articolo 257 al 260), quindi da norme che, sebbene siano sopravvissute all'approvazione della nostra Carta costituzionale, sono da lungo tempo divenute del tutto anacronistiche ed obsolete.

Considerato che sono ormai passati diciotto anni dall'entrata in vigore del «nuovo» codice di procedura penale, e non si è ancora provveduto ad approvare una nuova disciplina professionale per gli investigatori privati finalizzata alla ricerca ed individuazione di fonti ed elementi di prova al fine della difesa penale (*ex* articoli 327-*bis* e 391-*bis* e seguenti del codice di procedura penale e 222 delle norme di attuazione, di coordinamento a transitorie dello stesso codice), si ritiene necessario e non più prorogabile che venga approvata una nuova normativa che disciplini in modo completo, organico e moderno la professione dell'investigatore.

In tal senso, ispirandosi ai principi del nostro ordinamento costituzionale e di quello dell'Unione europea, si propone, sotto l'alta vigilanza del Ministro della giustizia, l'istituzione di un Collegio degli investigatori, formato da un albo degli investigatori giudiziari e da un albo degli investigatori privati, con un consiglio nazionale e tre consigli interregionali.

Al fine di garantire il più corretto esercizio della professione, quale titolo di studio necessario per l'iscrizione all'albo degli investigatori giudiziari è previsto il diploma di laurea breve in scienze giuridiche o scienze dell'investigazione, mentre per l'iscrizione all'albo degli investigatori privati è previsto un diploma di scuola media superiore quinquennale. Inoltre sono previsti, per i candidati all'iscrizione, un periodo preliminare di pratica professionale di almeno due anni ed il superamento di selettive prove d'esame di idoneità professionale, in materie giuridiche e tecniche quali diritto costituzionale e dell'Unione europea, diritto civile e processuale civile, diritto penale e processuale penale, diritto amministrativo e processuale amministrativo, diritto commerciale e recupero crediti, diritto bancario e assicurativo, codice della *privacy* e informatica giuridica, epistemologia e teoria della prova, metodologia e tecniche dell'investigazione privata, investigazione penali difensive, medicina legale, deontologia professionale, ed altre.

L'esercizio della professione è altresì subordinato all'osservanza di severe norme deontologiche, in relazione ai doveri professionali di probità, diligenza, decoro, correttezza, segretezza e riservatezza professionale, prevedendo, nei casi di inosservanza delle regole di buona condotta, l'avvio di procedimenti disciplinari con sanzioni quali l'avvertimento, la censura e, nei casi più gravi, la sospensione dall'esercizio della professione e la radiazione dall'albo.

Con l'approvazione di un'organica disciplina della professione, gli investigatori giudiziari e gli investigatori privati, nei limiti delle proprie competenze operative, dovranno sicuramente affrontare maggiori e più gravose responsabilità, ma per contro ve-

dranno riconosciuto e valorizzato maggiormente il proprio ruolo professionale e sociale, dovendo e potendo meglio garantire, quali professionisti esperti nella ricerca e individuazione delle fonti e degli elementi di prova, prestazioni professionali sempre più qualificate, per meglio rispondere e assolvere ai legittimi bisogni privati di informazione, salvaguardando e temperando i diritti della personalità e della riservatezza, e per consentire alle persone una più concreta e idonea tutela e difesa dei propri legittimi diritti ed interessi, provando i fatti che ne co-

stituiscono il fondamento giuridico, sia in sede stragiudiziale che giudiziale civile, tributaria, amministrativa, e in sede penale, onde consentire alle parti private e alle persone offese dal reato un effettivo esercizio del diritto alla prova, secondo i principi del giusto processo sanciti dal nostro ordinamento processuale penale e dalla nostra Costituzione.

Sono state queste le motivazioni per le quali si è predisposto il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

COLLEGIO
DEGLI INVESTIGATORI*Sezione I*

IL COLLEGIO IN GENERE

Art. 1.

(Collegio degli investigatori)

1. È istituito il Collegio degli investigatori, al quale appartengono gli iscritti all'albo degli investigatori giudiziari e all'albo degli investigatori privati, che esercitano le attività specificatamente indicate nell'articolo 40.

2. Il Collegio è composto da un consiglio nazionale con sede in Roma e da tre consigli interregionali con sede a Milano, Roma e Napoli.

3. L'alta vigilanza sull'esercizio della professione degli investigatori è esercitata dal Ministro della giustizia.

Art. 2.

(Doveri e diritti)

1. L'investigatore esercita la propria attività professionale, nel rispetto della Costituzione e delle leggi, salvaguardando i diritti della personalità e della riservatezza, nel rispetto della verità e completezza di informazione, al fine di soddisfare il legittimo bisogno privato di informazione delle persone e consentire alle stesse, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, la idonea tutela e difesa

dei propri legittimi diritti e interessi, provando i fatti che ne costituiscono il fondamento giuridico.

2. L'investigatore è tenuto a rispettare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario della fonte delle notizie o dal committente. In sede giudiziaria civile, tributaria, amministrativa e penale, l'investigatore ha facoltà di astenersi dal testimoniare e di opporre il segreto professionale, in relazione a quanto ha conosciuto per ragione della propria professione.

3. Si applicano all'investigatore giudiziario tutte le garanzie di libertà previste per il difensore dall'articolo 103 del codice di procedura penale.

Sezione II

I CONSIGLI INTERREGIONALI

Art. 3.

(Giurisdizione e composizione dei consigli interregionali)

1. I consigli interregionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 hanno la seguente giurisdizione:

a) Milano, per la Lombardia, il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Liguria, il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia;

b) Roma, per l'Emilia-Romagna, la Toscana, l'Umbria, le Marche, il Molise, l'Abruzzo, il Lazio e la Sardegna;

c) Napoli, per la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia.

2. I consigli interregionali sono composti:

a) da cinque membri se il numero degli iscritti ai rispettivi albi è inferiore a 50;

b) da sette membri se il numero degli iscritti è compreso fra 51 e 99;

c) da nove membri se il numero degli iscritti è superiore a 99.

3. I membri di ciascun consiglio interregionale sono eletti a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti dall'assemblea degli iscritti, alla quale sono ammessi a partecipare coloro che risultino in regola con il pagamento dei contributi dovuti al Collegio.

Art. 4.

(Elezione del consiglio interregionale)

1. L'assemblea per l'elezione dei membri del consiglio interregionale deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito mediante lettera raccomandata almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

2. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabilire il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa.

3. L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando intervenga almeno la metà degli iscritti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 5.

(Modalità di votazione)

1. Il presidente del consiglio interregionale, prima dell'inizio delle operazioni di voto, sceglie due scrutatori fra gli elettori presenti; il più anziano fra i due per iscrizione esercita le funzioni di presidente del seggio. In caso di pari anzianità di iscrizione prevale l'anzianità di nascita.

2. Il segretario del consiglio interregionale esercita le funzioni di segretario di seggio.

3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di due componenti dell'ufficio elettorale.

Art. 6.

(Scrutinio e proclamazione degli eletti)

1. Il voto si esprime per mezzo di liste concorrenti partecipanti alle elezioni. Non è ammesso il voto per delega.

2. Le liste devono essere predisposte in modo da consentire l'elezione di iscritti all'albo degli investigatori giudiziari che rappresentino almeno la metà meno uno dei componenti il consiglio.

3. Decorse due ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede alle operazioni di scrutinio.

4. Concluso lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

5. Nel caso in cui non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati, si procede in un'assemblea successiva, da tenersi entro quindici giorni, a votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri ancora da eleggere. In caso di parità tra i candidati si applicano i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 5.

6. Dopo l'elezione, il presidente dell'assemblea comunica al consiglio nazionale e agli altri consigli interregionali l'esito delle operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti.

Art. 7.

(Durata in carica del consiglio interregionale. Sostituzioni)

1. I componenti del consiglio interregionale restano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.

2. Nel caso in cui uno dei componenti il consiglio venga a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti della rispettiva lista.

3. I componenti di cui al comma 2 rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio.

Art. 8.

(Reclamo contro le operazioni elettorali)

1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto all'albo può proporre reclamo al consiglio nazionale, entro dieci giorni dalla proclamazione.

2. Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il consiglio interregionale e sia accolto, il consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni, a rinnovare l'elezione.

Art. 9.

(Cariche del consiglio)

1. Ciascun consiglio interregionale elegge tra i propri componenti un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

2. Le cariche di presidente e di segretario sono riservate agli appartenenti all'albo degli investigatori giudiziari.

Art. 10.

(Attribuzioni del presidente)

1. Il presidente ha la rappresentanza del Collegio, nell'ambito territoriale di competenza; convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge.

2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

3. Se il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro

più anziano per iscrizione all'albo e, nel caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano di nascita.

Art. 11.

(Funzioni del consiglio interregionale)

1. Il consiglio interregionale esercita le seguenti funzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;

b) vigila per la tutela del titolo di investigatore, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;

d) adotta i provvedimenti disciplinari;

e) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza del Collegio, nell'ambito territoriale di competenza; predispone annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti;

f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;

g) dispone la convocazione dell'assemblea degli iscritti;

h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione negli albi e nei registri dei praticanti e per il rilascio di certificati;

i) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla presente legge.

Art. 12.

(Revisione dei conti)

1. Ogni consiglio interregionale ha un revisore dei conti che controlla la gestione

dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea degli iscritti.

2. L'assemblea degli iscritti convocata per l'elezione del consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il revisore dei conti, scegliendolo tra gli iscritti che non ricoprano o che non abbiano ricoperto negli ultimi anni la carica di consigliere.

3. Il revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.

Art. 13.

(Assemblea per l'approvazione dei conti)

1. L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo ogni anno.

Art. 14.

(Assemblea straordinaria)

1. Il presidente, oltre che nell'ipotesi di cui all'articolo 13, convoca l'assemblea degli iscritti ogni volta che lo deliberi il consiglio interregionale di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti. In tali casi, l'assemblea deve essere convocata non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.

Art. 15.

(Norme comuni per le assemblee degli iscritti)

1. Il presidente e il segretario del consiglio interregionale assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea degli iscritti. In caso di impedi-

mento del presidente si applica il disposto dell'articolo 10, commi 2 e 3.

2. L'assemblea degli iscritti delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

3. Per le assemblee previste dagli articoli 13 e 14 e per quanto non ivi contemplato, si applica quanto disposto dall'articolo 4.

Sezione III

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL COLLEGIO

Art. 16.

(Consiglio nazionale: composizione)

1. Il consiglio nazionale del Collegio degli investigatori, di cui al comma 2 dell'articolo 1, è composto da due rappresentanti, di cui uno appartenente all'albo degli investigatori giudiziari e uno appartenente all'albo degli investigatori privati, degli iscritti al Collegio in ognuna delle circoscrizioni interregionali di cui all'articolo 3, comma 1, e da un rappresentante designato dal Ministero della giustizia.

2. I rappresentanti degli iscritti, di cui al comma 1, sono eletti secondo le modalità di cui agli articoli 4, 5 e 6.

3. Le assemblee interregionali per l'elezione dei rappresentanti di cui al comma 2 devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio nazionale in carica.

4. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al consiglio nazionale, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a trenta giorni, perché l'assemblea interregionale interessata provveda al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.

Art. 17.

(Durata in carica del consiglio nazionale. Sostituzioni)

1. I componenti del consiglio nazionale restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

2. Si applicano al consiglio nazionale le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 18.

(Incompatibilità)

1. Non si può far parte contemporaneamente di un consiglio interregionale e del consiglio nazionale.

2. Il componente di un consiglio interregionale che venga eletto membro del consiglio nazionale si intende decaduto, ove non rinunci alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del consiglio interregionale.

Art. 19.

(Cariche)

1. Il consiglio nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Designa inoltre un iscritto perché eserciti le funzioni di revisore dei conti.

2. Le cariche di presidente e di segretario sono riservate a un appartenente all'albo degli investigatori giudiziari.

Art. 20.

(Attribuzioni del consiglio)

1. Il consiglio nazionale ha le seguenti attribuzioni:

a) esprime parere, quando ne sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento

che riguardano la professione di investigatore;

b) coordina e promuove le attività culturali dei consigli interregionali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

c) esprime parere sullo scioglimento dei consigli interregionali ai sensi dell'articolo 23;

d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli interregionali in materia di iscrizioni e cancellazione dagli albi e dai registri dei praticanti, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli interregionali e dei revisori;

e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvare con decreto dal Ministro della giustizia;

f) determina, con deliberazione da approvare con decreto del Ministro della giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del proprio funzionamento;

g) stabilisce ogni biennio, con deliberazione da approvare con decreto del Ministro della giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli interregionali dai rispettivi iscritti;

h) elabora ed aggiorna con cadenza triennale, sentito il parere dei consigli interregionali, il programma delle materie di studio e degli specifici argomenti oggetto dell'esame scritto e del colloquio orale, nell'ambito della prova di idoneità professionale di cui all'articolo 30;

i) elabora ed aggiorna con cadenza triennale, sentito il parere dei consigli interregionali, una tabella delle prestazioni con tariffa degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli investigatori, per gli incarichi e i mandati professionali loro conferiti;

l) esercita le altre funzioni ad esso conferite dalla presente legge.

Art. 21.

(Attribuzioni del presidente)

1. Il presidente del consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del consiglio, dà disposizioni per il regolare funzionamento del consiglio stesso ed esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla presente legge.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3.

Sezione IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 22.

(Riunioni dei consiglieri)

1. Per la validità delle sedute di un consiglio interregionale o del consiglio nazionale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

2. Fino all'insediamento del nuovo consiglio, rimane in carica il consiglio uscente.

Art. 23.

(Attribuzioni del Ministro della giustizia)

1. Il Ministro della giustizia ha l'alta vigilanza sui consigli interregionali. Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del consiglio nazionale, sciogliere il consiglio interregionale che non sia in grado di funzionare regolarmente, ovvero quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo consiglio o quando il consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 il Ministro nomina, scegliendolo fra gli investigatori giudiziari, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.

CAPO II

ALBO PROFESSIONALE

Sezione I

ISCRIZIONE

Art. 24.

(Albo professionale: istituzione)

1. Presso ogni consiglio interregionale sono istituiti l'albo degli investigatori giudiziari e l'albo degli investigatori privati, cui si iscrivono gli investigatori che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del consiglio.

2. Gli investigatori che abbiano la loro abituale residenza fuori dal territorio della Repubblica sono iscritti agli albi del consiglio interregionale di Roma.

3. Presso il Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, sono istituiti gli albi nazionali degli investigatori giudiziari e degli investigatori privati.

Art. 25.

(Albo professionale: contenuto)

1. Per ogni iscritto agli albi professionali devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il comune di residenza e domicilio, il luogo ove principal-

mente svolge l'attività e l'eventuale ragione o denominazione della società cui è associato con l'indicazione delle relative sedi principale e secondarie, del nome del legale rappresentante e dei preposti all'attività di investigazione.

2. Il Ministero della giustizia provvede a trasmettere copia degli albi alle corti di appello, ai tribunali, alle prefetture, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e ai consigli dell'ordine degli avvocati.

3. Ad ogni iscritto agli albi, previo rigoroso accertamento sull'identità della persona, il consiglio interregionale rilascia una tessera di riconoscimento e una placca personale. La tessera deve contenere la fotografia a mezzo busto, senza cappello, del titolare, il numero progressivo, il timbro secco, la firma, l'indicazione delle generalità e dei connotati e contrassegni salienti. Tale tessera di riconoscimento è documento con valore equipollente alla carta d'identità o ad altro documento di riconoscimento rilasciato da un organo dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 26.

(Registri dei praticanti)

1. Agli albi degli investigatori giudiziari e degli investigatori privati sono annessi i relativi registri dei praticanti.

Art. 27.

(Requisiti per l'iscrizione agli albi)

1. I requisiti per l'iscrizione all'albo degli investigatori giudiziari sono i seguenti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero, in mancanza del requisito della cittadinanza, essere residente nel territorio della Repubblica italiana, a condizione che analogo trattamento sia applicato nei paesi di

origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

b) godere dei diritti civili;

c) avere domicilio nel territorio della Repubblica;

d) non avere riportato condanna per delitto non colposo, per il quale sia stata irrogata la pena della reclusione non inferiore ad un mese, o che comunque comporti l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

e) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

f) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenza ed errori professionali, anche imputabili ai propri praticanti o dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti dei clienti e terzi, il cui massimale di garanzia è stabilito ogni due anni dal Ministro della giustizia, previa valutazione tecnica con l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) nella fase di prima applicazione, sentito il consiglio nazionale;

g) aver svolto la pratica investigativa per almeno ventiquattro mesi;

h) aver sostenuto, con esito favorevole, la prova di idoneità professionale di cui all'articolo 30, fatta eccezione per i casi ivi previsti che diano diritto all'esonero dalla prova di idoneità;

i) essere in possesso del diploma di laurea breve in scienze giuridiche o in scienze dell'investigazione.

2. Per l'iscrizione all'albo degli investigatori privati sono richiesti i medesimi requisiti di cui al comma 1, lettere da *a)* ad *h)*, nonché il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore relativo a corso di studi quinquennale.

3. Gli iscritti agli albi possono esercitare l'attività in forma associata secondo le norme che disciplinano la società tra professionisti. Fino all'emanazione della legge quadro sulla disciplina delle professioni intellettuali, l'esercizio professionale associato è di-

sciplinato dalle norme che regolano le società in nome collettivo, ovvero le società in accomandita semplice nel caso in cui alla società partecipino anche persone fisiche non iscritte agli albi che abbiano la qualità di soci accomandanti. Il socio della società in nome collettivo o il socio accomandatario che ha ricevuto l'incarico è personalmente e illimitatamente responsabile, in solido con la società tra professionisti.

4. Salvo il disposto della lettera *d*) del comma 1, nel caso di condanna che non comporti interdizione dai pubblici uffici, o nel caso in cui questa sia cessata e sia stata concessa la riabilitazione, il consiglio interregionale può concedere l'iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e in particolare la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il richiedente sia meritevole dell'iscrizione.

Art. 28.

(Modalità di iscrizione all'albo)

1. La domanda di iscrizione all'albo deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a*) estratto dell'atto di nascita;
- b*) certificato di residenza, di cittadinanza e casellario giudiziale;
- c*) dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 32, ovvero altra sostitutiva idonea documentazione che attesti che il richiedente abbia compiuto diligentemente la pratica investigativa per un periodo di almeno ventiquattro mesi negli ultimi dieci anni;
- d*) certificazione comprovante il superamento, con esito favorevole, della prova di idoneità professionale di cui all'articolo 30, ovvero presentazione di idonea documentazione che attesti che il richiedente rientra nei casi di esonero, previsti dal medesimo articolo.

Art. 29.

(Accoglimento e rigetto della domanda)

1. L'iscrizione all'albo professionale è deliberata dal competente consiglio interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine inutilmente, il richiedente può ricorrere, entro trenta giorni, al consiglio nazionale che decide sulla domanda di iscrizione.

2. Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo o al registro dei praticanti deve essere motivato e deve essere notificato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di quindici giorni dalla deliberazione.

Art. 30.

(Prova di idoneità professionale)

1. L'accertamento dell'idoneità professionale, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), consiste in una prova di esame scritta o orale nelle materie giuridiche e tecniche indicate ai commi 2 e 3, con il fine di accertare e verificare la conoscenza delle nozioni generali di tali discipline.

2. Per gli investigatori giudiziari le materie oggetto della prova di esame sono:

- a) diritto costituzionale e dell'Unione europea;
- b) diritto civile e processuale civile;
- c) diritto penale e processuale penale;
- d) diritto amministrativo e processuale amministrativo;
- e) diritto commerciale e recupero crediti;
- f) diritto bancario e assicurativo;
- g) codice della *privacy* e informatica giuridica;
- h) epistemologia e teoria della prova;
- i) metodologia e tecniche dell'investigazione privata;

l) sicurezza aziendale e protezione delle comunicazioni;

m) deontologia professionale;

n) ordinamento giudiziario;

o) medicina legale;

p) indagini di polizia scientifica;

q) indagini di polizia giudiziaria;

r) investigazioni penali difensive.

3. Per gli investigatori privati le materie oggetto della prova di esame sono:

a) diritto costituzionale e dell'Unione europea;

b) diritto civile e processuale civile;

c) diritto penale e processuale penale;

d) diritto amministrativo e processuale amministrativo;

e) diritto commerciale e recupero crediti;

f) diritto bancario e assicurativo;

g) codice della *privacy* e informativa giuridica;

h) epistemologia e teoria della prova;

i) metodologia e tecniche dell'investigazione privata;

l) sicurezza aziendale e protezione delle comunicazioni;

m) deontologia professionale.

4. Sono esonerati dalla prova di idoneità coloro che, già iscritti agli albi, chiedono nuovamente l'iscrizione entro due anni dalla cancellazione avvenuta, sempre che la cancellazione non sia stata determinata da provvedimenti disciplinari.

5. Le modalità di svolgimento dell'esame, con cadenza biennale, sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, che provvede altresì alla costituzione della commissione esaminatrice designandone i componenti e stabilendone la sede.

Art. 31.

(Iscrizione nei registri dei praticanti)

1. La pratica dell'esercizio professionale di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *c*), è svolta previa iscrizione nei registri dei praticanti investigatori giudiziari e dei praticanti investigatori privati. La pratica compiuta diligentemente presso l'investigatore giudiziario costituisce titolo per l'iscrizione all'albo degli investigatori privati, previo superamento della prova di idoneità prevista dall'articolo 30 per gli investigatori giudiziari.

2. La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dei documenti di cui all'articolo 28, comma 1, lettere *a*) e *b*), nonché del relativo titolo di studio. Deve essere altresì corredata della dichiarazione dell'investigatore presso cui si intende svolgere la pratica ai sensi dell'articolo 32, comprovante l'effettivo inizio della pratica stessa.

Art. 32.

(Pratica investigativa)

1. La pratica investigativa deve svolgersi presso un investigatore iscritto all'albo. Al termine di ciascuno dei primi tre semestri di pratica investigativa, l'investigatore rilascia una dichiarazione descrittiva dell'attività compiuta dal praticante nel semestre di riferimento. Tali dichiarazioni devono essere depositate presso il consiglio interregionale di appartenenza entro i successivi quarantacinque giorni.

2. Al termine del prescritto periodo di ventiquattro mesi di pratica, l'investigatore rilascia al praticante una dichiarazione motivata dell'attività svolta, per i fini di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *c*).

3. Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni al registro dei praticanti.

4. La pratica svolta presso l'investigatore giudiziario abilita alle prove di cui all'arti-

colo 30. La pratica svolta presso l'investigatore privato abilita alla sola prova di cui al comma 3 dell'articolo 30.

Sezione II

TRASFERIMENTI E CANCELLAZIONE

Art. 33.

(Trasferimenti)

1. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente a più di un albo interregionale. In caso di cambiamento di residenza, l'investigatore deve chiedere il trasferimento nell'albo del luogo della nuova residenza.

Art. 34.

(Cancellazione)

1. Il consiglio interregionale delibera di ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana.

Art. 35.

(Condanna penale)

1. Devono essere cancellati dall'albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o che comunque abbiano riportato condanne penali per reati commessi contro l'amministrazione della giustizia o contro la fede pubblica.

2. Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato.

3. Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi 1 e 2, il consiglio interregionale avvia il procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 43.

Art. 36.

(Cessazione dell'attività professionale)

1. L'investigatore è cancellato dall'albo professionale quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'attività professionale continuativa. La cancellazione è disposta dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per l'investigatore iscritto all'albo per almeno dieci anni.

2. Nel calcolo dei termini indicati al comma 1 non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche, o all'espletamento degli obblighi militari o ad altro giustificato motivo.

Art. 37.

(Reiscrizione)

1. L'investigatore cancellato dall'albo può, su sua richiesta, essere riammesso, quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

2. Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

Art. 38.

(Notificazione delle deliberazioni del consiglio interregionale)

1. Le deliberazioni del consiglio interregionale di cancellazione dall'albo o dal regi-

stro di cui all'articolo 26, o di diniego di reiscrizione ai sensi dell'articolo 37, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 29, comma 2, e comunicate al presidente della Corte d'appello del distretto.

CAPO III

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INVESTIGATORE

Art. 39.

(Esercizio della professione)

1. Nessuno può esercitare la professione di investigatore giudiziario o privato, in relazione alle attività di cui all'articolo 40, se non è iscritto al relativo albo. La violazione di tale disposizione è punita, ove il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 348 e 498 del codice penale, nonché con la sanzione amministrativa irrogata dal prefetto del luogo di residenza, nella misura da 1.000 a 10.000 euro.

Art. 40.

(Oggetto dell'attività degli investigatori)

1. Agli effetti della presente legge, gli investigatori giudiziari iscritti all'albo sono abilitati, su tutto il territorio della Repubblica e, in conformità alle normative comunitarie, negli Stati membri dell'Unione europea, ad assumere ed espletare, svolgendo ogni attività necessaria e complementare, in nome o per conto di terzi, siano essi persone fisiche, persone giuridiche private o pubbliche, incarichi e mandati professionali aventi il seguente oggetto:

a) investigazioni, ricerche e raccolta di informazioni finalizzate all'esercizio e alla difesa dei legittimi diritti ed interessi in

sede stragiudiziale e giudiziale civile, tributaria ed amministrativa;

b) investigazioni penali difensive di cui al libro V, titolo VI-*bis*, del codice di procedura penale, per ricercare e individuare fonti ed elementi di prova a favore della parti private e della persona offesa dal reato, con le facoltà e nelle forme e per le finalità stabilite per il difensore dalle specifiche disposizioni del codice di procedura penale e dalle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie;

c) atti di indagine e rilievi tecnici descrittivi, planimetrici, fotografici, audiovisivi e di altra natura documentale, probatoria e criminalistica;

d) indagini, ricerche e raccolta di informazioni per la tutela ed il recupero di crediti e la liquidazione ed il risarcimento di danni;

e) definizione in sede bonaria stragiudiziale delle trattative per il recupero e l'esazione di crediti ed il risarcimento e la liquidazione di danni;

f) acquisizione di notizie e dichiarazioni, assunzione di informazioni, acquisizione di documenti, copie, estratti, certificati, atti e documentazione presso uffici della pubblica amministrazione e fonti private;

g) analisi, valutazione, individuazione e attuazione di idonee misure di sicurezza, sia metodologiche che tecniche ed operative, per la tutela e la salvaguardia della incolumità fisica delle persone, per la riservatezza delle comunicazioni e della vita privata e per la tutela del patrimonio aziendale;

h) assistenza e consulenza tecnica globale in tutte le attività abilitate ai sensi del presente comma.

2. Gli investigatori privati sono abilitati, nei modi e termini di cui al comma 1, all'esercizio delle attività di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del medesimo comma.

Art. 41.

(Incompatibilità)

1. L'esercizio dell'attività di investigatore è incompatibile con quello della professione di avvocato, di notaio, di medico, di dottore commercialista, di agente di cambio, di ragioniere e perito commerciale, di agente di assicurazione, di ministro di qualunque culto, di giornalista professionista, di bancario, di mediatore, di ricevitore del lotto, di appaltatore di pubblico servizio o di pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali, nonché con qualunque impiego od ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, delle regioni o di altri enti locali, di società con capitale anche in parte pubblico, di imprese esercenti attività di comunicazione televisiva o pubblicitaria.

2. All'atto della sopravvenienza dell'incompatibilità di cui al comma 1, l'iscritto ha l'obbligo di denunciarne l'esistenza entro dieci giorni al consiglio interregionale di appartenenza.

3. Al fine del controllo periodico delle incompatibilità il consiglio interregionale ha l'obbligo di chiedere ed ottenere dall'iscritto all'albo una dichiarazione, sostitutiva dell'atto di notorietà, sulla permanenza dei requisiti di iscrizione e sull'assenza di cause di incompatibilità.

4. È facoltà del consiglio interregionale di verificare presso terzi l'esistenza di cause di incompatibilità. Il terzo richiesto che non risponde o risponde il falso è punito con la sanzione amministrativa, irrogata dal prefetto della provincia ove il terzo risiede o ha la sede principale, da 1.000 a 5.000 euro.

Art. 42.

(Tariffa professionale)

1. I criteri per la determinazione degli onorari e la liquidazione delle spese spettanti all'investigatore giudiziario e privato iscritto all'albo sono stabiliti in apposita tariffa predisposta dal consiglio nazionale e approvata con decreto del Ministro della giustizia. La tariffa deve prevedere la corresponsione di onorari differenti in base all'importanza, complessità ed urgenza dell'incarico e al decoro della professione, nonché la possibilità che i compensi siano pattuiti su base oraria o percentuale o forfetaria.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla tariffa o dal consiglio nazionale nell'adempimento delle proprie funzioni, di cui all'articolo 20 della presente legge, si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 1176 e da 2229 a 2238 del codice civile.

3. La tariffa deve prevedere un minimo ed un massimo per ogni tipologia di attività, salvo diversa pattuizione che deve essere assunta a pena di nullità con patto scritto e che non può prevedere onorari che eccedano nel massimo il quadruplo dell'onorario stabilito in tariffa.

CAPO IV

DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

Art. 43.

(Procedimento disciplinare)

1. Gli iscritti all'albo professionale che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, ovvero di fatti che compromettano la propria reputazione e la dignità dell'ordine, e che non rispettino i principi di colleganza, riservatezza, informativa, disinteresse e correttezza, sono

sottoposti a procedimento disciplinare che deve essere avviato dal consiglio interregionale competente ai sensi dell'articolo 44.

Art. 44.

(Competenze)

1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio interregionale presso il cui albo è iscritto l'incolpato, ovvero al consiglio nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto per il quale si procede, determinandosi la competenza secondo il criterio della prevenzione. L'esecuzione del provvedimento che irroga la sanzione disciplinare è affidata al consiglio presso il cui albo l'incolpato è iscritto.

2. Se l'incolpato è membro del consiglio competente ai sensi del comma 1, il procedimento disciplinare è rimesso ad altro consiglio interregionale designato dal consiglio nazionale.

Art. 45.

(Astensione o ricusazione dei membri del consiglio interregionale)

1. L'astensione e la ricusazione dei componenti del consiglio interregionale sono disciplinate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

2. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide il consiglio interregionale competente.

3. Se, a seguito di astensioni e ricusazioni, viene a mancare oltre la metà dei componenti del consiglio, il presidente del consiglio interregionale rimette gli atti ad altro consiglio interregionale designato dal consiglio nazionale.

4. Il consiglio competente ai sensi del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio interregionale cui appartengono i

componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 46.

(Sanzioni disciplinari)

1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate dal consiglio interregionale, con decisione motivata, previa audizione dell'incolpato che ha facoltà di essere assistito da un difensore. Le sanzioni sono:

a) l'avvertimento, che consiste nel rilievo al colpevole sulla mancanza commessa e nel richiamo a non più commetterla, e che può essere comunicata con lettera del presidente del consiglio;

b) la censura, che consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata;

c) la sospensione dell'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

d) la radiazione, che è irrogata all'investigatore che con la sua condotta abbia leso la propria reputazione e la dignità della sua professione.

2. L'esecuzione dei provvedimenti irroganti sanzioni divenuti definitivi deve avvenire senza ritardo.

3. Della sanzione superiore alla censura e del relativo procedimento deve essere data adeguata pubblicità anche mediante mezzi di comunicazione e deve restare traccia, anche per estratto, nel fascicolo personale dell'iscritto all'albo.

Art. 47.

(Procedimento)

1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al consiglio interregionale.

2. Al termine di sommaria istruttoria il consiglio, rilevata l'assoluta infondatezza degli addebiti, procede all'archiviazione, con provvedimento motivato di cui è data notizia al pubblico ministero o al terzo che ha fatto ricorso al consiglio. L'impugnazione da parte del pubblico ministero deve essere proposta al consiglio nazionale nel termine di sessanta giorni. Dell'impugnazione è data notizia all'eventuale terzo che ha fatto ricorso.

3. In caso non si proceda all'archiviazione, il consiglio apre formalmente il procedimento disciplinare, contestando all'incolpato i fatti a lui addebitati e le eventuali prove raccolte e assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta per essere sentito a sua discolpa.

4. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive e di addurre ulteriori prove.

5. Dell'apertura del procedimento è data notizia al pubblico ministero che ha la facoltà di intervenire.

6. Se il procedimento è aperto su impulso di un terzo, a questi è data facoltà di conoscere gli atti del procedimento che deve avvenire nel pieno rispetto del contraddittorio.

Art. 48.

(Provvedimenti disciplinari: notificazioni)

1. I provvedimenti disciplinari sono adottati mediante votazione segreta. Essi devono essere motivati e sono notificati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci giorni dalla deliberazione.

Art. 49.

(Prescrizione)

1. L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto. Il presidente del consiglio interregionale risponde disciplinarmente

se ha dato causa alla prescrizione. Il relativo procedimento è tenuto davanti al consiglio nazionale ed è applicabile la sanzione della decadenza dalla carica, sola o congiunta con l'ineleggibilità al consiglio interregionale e al consiglio nazionale.

2. Nel caso in cui per il fatto sia stato promosso procedimento penale e di questo il consiglio abbia ricevuto notizia o questo sia fatto notorio, il consiglio deve aprire il procedimento disciplinare e proseguirlo ove la condotta deontologica dell'imputato prenda dall'esito del procedimento penale. Altrimenti il procedimento disciplinare è sospeso fino al giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di assoluzione o di applicazione della pena su richiesta delle parti. In questo ultimo caso è sospeso il decorso del termine di cui al comma 1.

3. La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo 48, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'inculpatato.

4. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se gli atti interruttivi sono più di uno la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito al comma 1 può essere prolungato oltre la metà.

5. L'interruzione della prescrizione ha effetti nei confronti di tutti gli iscritti che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

Art. 50.

(Reiscrizione)

1. L'investigatore radiato dall'albo a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.

2. Il consiglio interregionale competente delibera sulla domanda; la deliberazione è

notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 48. La domanda è proposta al consiglio nazionale, che provvede con deliberazione da motivare con riferimento all'effettivo ravvedimento del richiedente. La deliberazione non è impugnabile ed è notificata al richiedente nei modi e nei termini di cui all'articolo 48.

CAPO V

RECLAMI CONTRO LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI PROFESSIONALI

Art. 51.

(Ricorso al consiglio nazionale)

1. Le deliberazioni del consiglio interregionale relative alla iscrizione o cancellazione dall'albo e quelle pronunciate in materia disciplinare ed elettorale possono essere impugnate dagli interessati e dal pubblico ministero con ricorso al consiglio nazionale nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per gli interessati e per il pubblico ministero dal giorno in cui è notificato loro il provvedimento.

2. I ricorsi al consiglio nazionale in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

Art. 52.

(Deliberazioni del consiglio nazionale)

1. Le deliberazioni del consiglio nazionale, pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione all'albo o al registro, o di cancellazione nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni, agli interessati, al consiglio interregionale che ha emesso la deliberazione, nonché al

procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto ha sede il consiglio.

Art. 53.

(Azione giudiziaria)

1. Le deliberazioni di cui all'articolo 52 possono essere impugnate, nel termine di trenta giorni dalla notifica, innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il consiglio interregionale presso cui l'investigatore è iscritto, ovvero nel quale l'elezione contestata si è svolta. Avverso la sentenza del tribunale è dato ricorso alla corte d'appello competente per territorio, nel termine di trenta giorni dalla notifica.

2. Possono proporre reclamo all'autorità giudiziaria l'interessato, nonché il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.

Art. 54.

(Procedimento)

1. Il tribunale e la corte d'appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

2. Le sentenze sono notificate a cura della cancelleria al pubblico ministero e alle parti.

Art. 55.

(Ricorso per cassazione)

1. Avverso le sentenze della corte d'appello è ammesso ricorso alla Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile, da parte del procuratore generale competente e degli interessati, nel termine di sessanta giorni dalla notifica.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 56.

(Norme transitorie e di coordinamento)

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 57 esercitano le attività di cui all'articolo 40, in quanto autorizzati ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o ai sensi dell'articolo 222 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché delle altre disposizioni vigenti in materia, continuano ad esercitare tali attività autorizzate in base alle norme vigenti alla suddetta data e nel rispetto delle norme della presente legge, in quanto compatibili, fino al termine di dodici mesi dalla data di formazione degli albi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 57.

2. Fino al termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 57, gli investigatori provvisti di autorizzazione, ai sensi del citato articolo 222 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sono autorizzati a svolgere le attività di investigazione difensiva indicate nell'articolo 327-*bis* del codice di procedura penale, con le facoltà e nelle forme e per le finalità stabilite per il difensore dal titolo VI-*bis* del libro V del codice di procedura penale.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attività di cui all'articolo 40, in quanto autorizzati ai sensi dell'articolo 134 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, previa istanza al commissario straordinario di cui al comma 1 dell'articolo 57, ed allegando

alla stessa copia autentica dell'atto autorizzatorio e copia dell'ultima dichiarazione di prosecuzione dell'attività presentata per l'anno in corso, hanno diritto ad essere iscritti all'albo degli investigatori privati. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attività, di cui all'articolo 40, in quanto autorizzati ai sensi dell'articolo 222 delle citate norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, previa istanza al commissario straordinario di cui al comma 1 dell'articolo 57, ed allegando alla stessa copia autentica dell'atto autorizzatorio e copia dell'ultima dichiarazione di prosecuzione dell'attività presentata per l'anno in corso, hanno diritto ad essere iscritti all'albo degli investigatori giudiziari.

4. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge e di regolamento che abbiano ad oggetto l'attività di investigazione o ricerca o raccolta di informazioni per conto di privati, incompatibili con le disposizioni della presente legge. Il rinvio alle norme abrogate, contenuto in altre leggi e regolamenti, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

5. L'articolo 222 delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è sostituito dal seguente:

«Art. 222 - (*Investigatori giudiziari*) - 1. Gli investigatori giudiziari iscritti all'albo professionale, su incarico del difensore o su incarico diretto delle parti private o della persona offesa dal reato, sono abilitati a svolgere tutte le attività di investigazione difensiva previste dal codice di procedura penale e dalle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie con tutte le facoltà e nelle forme per le finalità stabilite per il difensore».

6. Nel testo del codice di procedura penale e delle relative norme di attuazione, coordinamento e transitorie, le parole: «investiga-

tori privati autorizzati» e le parole: «investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «investigatori giudiziari».

7. Le disposizioni di cui al comma 4 acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 40. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 57.

(Istituzione degli albi e costituzione dei consigli interregionali e del consiglio nazionale)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima, nomina con proprio decreto un commissario straordinario con l'incarico di provvedere nei sei mesi successivi alla formazione degli albi professionali degli aventi diritto all'iscrizione ai sensi della presente legge e di indire le elezioni dei consigli interregionali e del consiglio nazionale.

2. Il commissario straordinario convoca per le elezioni dei consigli interregionali e del consiglio nazionale gli iscritti agli albi mediante avviso spedito con raccomandata almeno quindici giorni prima, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di inizio e della durata della votazione in prima e seconda convocazione.

3. Il commissario straordinario, o persona da lui delegata, svolge le funzioni di presidente dei seggi elettorali e nomina prima dell'inizio della votazione, fra gli elettori presenti, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario. Le elezioni si svolgono secondo le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, in quanto compatibili.

Art. 58.

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Agli eventuali nuovi oneri si provvede mediante i proventi delle quote annuali e dei contributi definiti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *h*).

2. L'iscrizione all'albo, in sede di prima applicazione della presente legge, è subordinata al pagamento di una tassa determinata dal commissario straordinario, di cui all'articolo 57, in relazione ai prevedibili oneri di primo impianto degli albi e dei collegi.

Art. 59.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

